



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro

Il Giudice, dott. XXXX XXXX, alla scadenza del termine del assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3.10.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **XXXX /2023** RCL promossa con ricorso depositato il **13/12/2023**

da

XXXXXX XXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. **MANISCALCO MARIA** e dell'avv. **GANCI FABIO** (GNCFBA71A01G273E) ; **ROSA DENIS** (RSODNS72C24D325I) ; **MICELI WALTER** (MCLWTR71C17G273N) ; **RINALDI GIOVANNI** (RNLGNN75B05Z112A) ; **ZAMPIERI NICOLA** (ZMPNCL66P23F241K) ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. **MANISCALCO MARIA**

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. **LO GUARRO DARIO**
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F. XXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. **XXXX XXXXX XXXXX**

Motivi della decisione





Le domande di parte ricorrente sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.

1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: *“La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”*.

2. La ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come confermato dall’amministrazione convenuta, docente di scuola secondaria di II grado immessa in ruolo dal 1.9.2023, con sede di servizio in provincia di Verona, ha comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal Ministero di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Il primo atto interruttivo valido documentato risulta ricevuto dal Ministero il 26.10.2023 (doc. 7 diffida): poiché a mente dell’art. 5 comma 3 DPCM 28 novembre 2016 il diritto (attraverso l’applicazione web predisposta dal ministero) poteva essere fatto valere nella finestra temporale compresa fra il 1° settembre e il 30 ottobre), il termine di prescrizione per l’a.s. 2018/2019 decorre dal 26.10.2018 e quindi il diritto





che poteva essere fatto valere nella suddetta fascia temporale (dal 1° settembre al 25 ottobre 2018) non risulta prescritto.

3. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: *“Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”*.

L’equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l’adempimento in forma specifica e cioè mediante l’assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).

Firmato Da: XXXXX XXXXXXXX Emesso Da: ArubaPEC per CA

di firma qualificata Serial#: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. L’importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 36, della L. n.





724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;

2) condanna il Ministero convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;

3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Verona, 15 ottobre 2024





IL GIUDICE

dott. XXXXXX XXXXX

